

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di ottobre
29/10/2007

in Reggio Emilia, nella Residenza Municipale in Piazza Prampolini n. 1,

davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, assistito dai signori:

Baja Guarienti Gino, nato a Isola della Scala (VR) il giorno 2 dicembre 1976, residente a Reggio Emilia in Via San Carlo n. 8,

Mazzocchi Luigi Attilio nato a Catania il 2 febbraio 1960, residente a Reggio Emilia, via Lenin n. 18,

intervenuiti nel presente atto quali testimoni a me noti e idonei, sono comparsi i signori:

- DELRIO GRAZIANO, nato a Reggio Emilia il giorno 27 aprile 1960, residente a Reggio Emilia Via Calabria n.6, codice fiscale DLR GZN 60D27 H223A,

- VESTRALI CARLO, nato a Reggio Emilia il giorno 22 luglio 1952, residente a Reggio Emilia, Via Montebello n.8, codice fiscale VST CRL 52L22 H223G,

i quali intervengono al presente atto non in proprio ma, rispettivamente, in qualità di Sindaco pro-tempore e Dirigente del Servizio Scuola, Sport e Socialità del

"**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**", con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1, codice fiscale e Partita IVA 00145920351, a quanto infra autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13602/181 del 13 luglio 2007, esecutiva ai sensi di legge in data 5 agosto 2007 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 21739/278 del 23 ottobre 2007, dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge;

è altresì presente il signor:

- CATELLANI GIOVANNI, nato a Reggio Emilia il giorno 8 maggio 1959, residente a Reggio Emilia, Via Matteotti n. 6, codice fiscale CTL GNN 59E08 H223I,

nella sua qualità di Assessore allo Sport del Comune di Reggio Emilia, che interviene al solo fine dell'accettazione della carica di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale:

premesso

- che al fine di promuovere la valorizzazione, la diffusione, lo sviluppo ed il sostegno dello sport quale strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni sportive, il Comune di Reggio Emilia intende addivenire alla creazione di una fondazione di partecipazione, la quale assumerà a denominazione:

"FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA";

ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il **Comune di Reggio Emilia**, a mezzo come sopra, dichiara quanto segue:

1) Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del C.C. è costituita la fondazione denominata "**Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia**".

Fondazione di partecipazione con sede in Reggio Emilia ed indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle persone giuridiche; i rappresentanti del Comune di Reggio Emilia dichiarano che l'attuale indirizzo della fondazione è stabilito in Via Secchi n. 9

2) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano in rapporto prevalente ed essenziale col territorio del Comune di Reggio Emilia in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto.

3) La Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) la valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

b) la possibilità per il mondo dello sport di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;

c) la diffusione, sviluppo e sostegno dello sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

d) la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;

e) la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

4) La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo statuto.

5) La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenu-

te nello statuto che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai comparenti, e che deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.

6) Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) messa a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, quale fondatore originario e risultante dal Capitolo n. 45875/00 "Capitale di dotazione per la Fondazione dello Sport" del P.E.G. per l'esercizio 2007 (Codice Bilancio 2060309 - Codice Progetto 9518 "Studio e analisi della possibilità di costituzione di una Fondazione per lo Sport - Codice SERVI 60 - Codice COGE KW).

7) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia come definito dall'articolo 6 dello statuto.

Inoltre il Comune di Reggio Emilia provvederà a erogare annualmente alla Fondazione congrua somma quale quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, in misura da determinare con apposito provvedimento.

8) E' Fondatore originario il Comune di Reggio Emilia.

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata dall'articolo 12 dello Statuto, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla elaborazione delle politiche sportive che costituiscono scopo della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti, anche non dotati di personalità giuridica, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti pluriennali nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.

Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazio-

ne, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.

Possono essere Partecipanti anche il Fondatore e i sostenitori di cui all'articolo 12 dello statuto. In tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea di cui all'articolo 25 dello Statuto.

Tutti come definiti e regolati dallo Statuto.

9) Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) l'Assemblea di Partecipazione;
- d) il Direttore;

come definiti e regolati dallo statuto.

10) Il Fondatore Originario nomina primo Presidente della Fondazione, l'Assessore allo Sport del Comune di Reggio Emilia signor Catellani Giovanni; il medesimo resta in carica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla costituzione e nel caso cessi dal proprio mandato prima del predetto termine fino alla nuova nomina è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione come meglio precisato dall'articolo 20 dello Statuto.

Il signor Catellani Giovanni, presente, dichiara di accettare la carica conferitagli, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

11) Il primo esercizio avrà scadenza il 31 dicembre 2007, i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. E' ammessa la possibilità di stabilire che l'esercizio sia corrispondente ai calendari delle stagioni sportive.

E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

12) Il signor Catellani Giovanni, al quale vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento, è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connesse ecc.).

Le spese del presente atto sono a carico del Comune di Reggio Emilia.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore

da me manoscritto e di esso ho dato lettura, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi e con me notaio a norma di Legge.

Consta di fogli tre per facciate nove e fin qui della presente.

Sottoscritto alle ore 11,30 (undici e minuti trenta)

Firmato Delrio Graziano

Firmato Carlo Vestrali

Firmato Giovanni Catellani

Firmato Gino Baja Guarienti teste

Firmato Luigi Attilio Mazzocchi teste

Firmato Luigi Zanichelli notaio

ALLEGATO "A" AL REP. 100. 926/23.203

Statuto della
Fondazione per lo Sport
del
Comune di Reggio Emilia

Esaminato



16 *Amorini*
giu boje guavelli

32 *bt* *A*

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, per brevità in seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Reggio Emilia, dei Sostenitori e dei Partecipanti.
3. La Fondazione che svolge la propria attività nella città di Reggio Emilia, ha sede in Reggio nell'Emilia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, negli Uffici messi a disposizione dal Comune di Reggio Emilia ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.
4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
5. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge.
6. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo Istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio Emilia, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:
 - a. la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;
 - b. la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;
 - c. la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

- d. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;
- e. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello Sport, tra cui partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva nella città di Reggio Emilia.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
 - c. Instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;
 - d. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - f. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

Giuseppe Botta
Giuseppe Botta

- g. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.

Art. 4 - Funzioni

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 2, co 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Sostenitori e Partecipanti e delle risorse conferite da questi o da terzi, oltrechè del Fondatore originario.
2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltrechè di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.
3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 5 – Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.



Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro (Fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia) e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) eredità, donazioni e legati;
 - b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
 - d) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;

- e) parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
- f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.
4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
 - c. dalle somme versate dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
 - d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
 - e. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Sostenitori e Partecipanti a qualsiasi titolo;
 - f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

gino boje guaiarsi  

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 9 - Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre anche se è ammessa la possibilità di stabilire che l'esercizio sia corrispondente ai calendari delle stagioni sportive.
2. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. Il Direttore predispone il programma di attività triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Gestione, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Gestione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole.
7. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.
8. In particolare poi ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello

stato patrimoniale, oltrechè ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 10 - Responsabilità patrimoniale

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Gestione.

Art. 11 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori originari;
 - b. Sostenitori;
 - c. Partecipanti istituzionali;
 - d. Partecipanti;
 - e. Partecipanti a progetti speciali.

Art. 12 - Fondatori originari e Sostenitori

1. E' Fondatore originario della Fondazione il Comune di Reggio Emilia.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.
3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dal Consiglio di Gestione.

Ugo Bè presidente

Com *BR* *Ch*

Art. 13 - Partecipanti istituzionali

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla elaborazione delle politiche sportive che costituiscono scopo della Fondazione.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento dell'accettazione della richiesta di partecipazione fino a quello del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di cui all'art. 31.
4. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 14 – Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.
2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
4. La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.
5. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
6. Possono essere Partecipanti anche il Fondatore e i Sostenitori di cui all'art. 12; in tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea di cui

all'art. 25.

Art. 15 - Partecipanti a progetti speciali


1. Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.
2. Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità.
3. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti a progetti speciali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
4. Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti ovvero ancora Partecipanti a progetti speciali anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni di nazionalità estera.

Art. 16 - Adesione alla Fondazione

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori e dei Partecipanti. Compete, altresì, al Consiglio di Gestione la tenuta del libro dei Sostenitori e dei Partecipanti.
2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 17 - Prerogative di Sostenitori e Partecipanti

1. Sostenitori e Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione,

giro Bpa Guai h  *CD* *CD* *CD*

accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.

2. La qualifica Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dall'art. 23, co. 2, 3, 4 e 5 e dall'art. 25.



Art. 18 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Gestione;
 - c) l'Assemblea di Partecipazione;
 - d) il Direttore;
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 19.
4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e successive modifiche;
 - c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
 - d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.

7. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
8. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
9. Gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione. In via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione il Sindaco può nominare come presidente l'Assessore allo Sport.

Art. 19 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione o dell'Assemblea, cessa per:
 - a. Morte;
 - b. Decadenza;
 - c. Dimissioni;
 - d. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Reggio Emilia, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Sostenitori, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto dall'art. 21, co. 2, lett. d). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Partecipanti istituzionali, il Presidente invita i medesimi alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.

gino be' quicchi

Cor *BR* *CA*

5. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.
6. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. - 20 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a. nomina il Vice-Presidente;
 - b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
 - f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g. sottopone al Consiglio di Gestione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 21 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri con rappresentanza di entrambi i sessi e nominati:

- a. quanto a sei compreso il Presidente della Fondazione, dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia;
- b. quanto a tre dal C.O.N.I., oltreché da U.I.S.P. e C.S.I., in quanto Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e maggiormente rappresentativi sul territorio. In caso di loro rinuncia o impossibilità ad effettuare la nomina subentrerà l'ente di promozione sportiva maggiormente rappresentativo sulla base del numero degli associati a livello provinciale;
- c. quanto a uno dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 25;
- d. quanto a uno dai Sostenitori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro di cui all'art. 12, co. 3, ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successiva, ove il nuovo Sostenitore conferisca una somma maggiore di quella conferita da chi è presente in Consiglio, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia.
3. I membri di nomina comunale sono membri necessari per il funzionamento della Fondazione, mentre non lo sono quelli nominati dagli altri soggetti.
4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate secondo quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.
5. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco designa i sei componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e all'interno di questi nomina il Presidente, che in via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione può essere l'Assessore allo Sport. Ai fini del primo insediamento valgono le norme di cui all'art. 33.
6. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
7. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. Con l'eccezione eventualmente dell'Assessore allo Sport, i componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
8. Se Presidente è l'Assessore allo Sport, egli cesserà dalla carica al termine del rispettivo mandato e fino alla nuova nomina sarà sostituito dal Vicepresidente.
9. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 19, co. 2, 3, 4 e 5.



Giuseppe Guarnieri

[Handwritten signatures]

10. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
11. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Gestione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente.
12. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Sostenitore o Partecipante di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione ha le seguenti attribuzioni:
 - a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Direttore l'attuazione gestionale;
 - b. approvare le modifiche statutarie;
 - c. nominare - secondo le procedure previste - i Sostenitori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti;
 - d. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
 - e. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 9, proposti dal Direttore;
 - f. approvare e modificare i Regolamenti;
 - g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, lett.h);
 - h. deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relative agli impianti da comunicare previamente al Comune;
 - i. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Sostenitori;
 - j. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
 - k. istituire eventuali Comitati e/o Commissioni Scientifiche;
 - l. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
 - m. determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni;
 - n. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

o. esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

2. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di gestione.

Art. 23 – Insediamento del Consiglio di gestione

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente della Fondazione invita i Partecipanti istituzionali a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione e convoca, in apposita Assemblea, con invito diramato a mezzo Raccomandata A.R. almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, gli altri Partecipanti perché provvedano alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 25.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione. Gli eventuali Partecipanti a progetti speciali e Partecipanti esteri non hanno diritto di elettorato passivo, ma solo attivo.
4. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, estraneo all'Assemblea medesima, destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa-un voto".
5. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia.

Art. 24 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Gestione é convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.


gino boje frascanti

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.
7. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
10. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione entro un mese dall'adunanza.
11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
12. Alle riunioni del Consiglio di Gestione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.
13. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
14. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.
15. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice.

Art. 25 - Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti, dai Partecipanti a progetti speciali e dagli eventuali Partecipanti esteri e si riunisce almeno una volta all'anno.

- 
2. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. Ai fini della nomina dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, i Partecipanti a progetti speciali e gli eventuali Partecipanti esteri hanno diritto all'elettorato attivo, ma non a quello passivo.
 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.
 5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti il Consiglio di Gestione.
 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
 7. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
 8. Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
 9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno della stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
 10. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
 11. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 22, comma 1, lett. j).

Giuseppe Basso

[Signature]

[Signature]

[Handwritten signature]

Ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli EE.LL., da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

2. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

- a) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;
- b) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;
- c) predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;
- d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;
- e) attuazione delle politiche sportive deliberate dal Consiglio di Gestione;
- f) direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio di Gestione, nell'ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
- g) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
- h) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- i) tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- j) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione;
- k) esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto.

Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce l'organico della Fondazione.

3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 27 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Físiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 28 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia.

Art. 29 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni del Comune di Reggio Emilia ad attività od Enti, con finalità analoghe, nel campo dell'educazione sportiva.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 30 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare, i Sostenitori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.
5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

Art. 31 - Esclusione

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti e dei Partecipante a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei membri solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione. In tal caso il loro posto viene preso da altro ente di promozione sportiva, individuato sulla base della rappresentatività sul territorio.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.


Art. 32 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 33 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco in sede di atto costitutivo. Gli altri 5 (cinque) componenti di nomina comunale saranno nominati entro 15 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio di gestione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Reggio Emilia.

Giuseppe Guadanti
Luca...
...
...



TESTE